

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

### **Decreto n. 188 del 10 Febbraio 2020**

**Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019.**

**Concessione dei contributi ai proponenti dei progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga*

*dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;*

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Legge di stabilità”*;

– il comma 1-bis, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del*

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”;

– il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;

– il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, e con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante “Obiettivi del bando”;
- articolo 4, recante “Interventi ammissibili”;
- articolo 5, recante “Spese ammissibili”;
- articolo 7, recante “Dimensione minima dell'investimento”;
- articolo 14, recante “Aree ammissibili”;
- articolo 15, recante “Requisiti degli immobili nei quali sono realizzati gli interventi”;
- articolo 18, recante “Contenuti della domanda di contributo”;

– articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l’iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:

➤ istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;

➤ valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;

– articolo 27, recante “valutazione di merito delle domande di contributo”;

– articolo 28, recante “Nucleo di valutazione”;

– articolo 29, recante “Cause di non ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo a seguito della valutazione di merito”;

– articolo 32, recante “Comunicazioni ai proponenti”;

Vista la Determinazione del direttore Generale all’Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto “*Individuazione dei collaboratori per l’attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l’ordinanza n.3/2019*”;

Vista l’Ordinanza n. 28 del 31/10/2019 con la quale è stata approvata la programmazione di ulteriori risorse finanziarie pari ad almeno € 2.000.000,00, al fine di concedere contributi per i progetti presentati a valere sulla seconda finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, ad oggi ammissibili, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo - ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili;

Preso atto:

– che il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame le seguenti domande di contributo presentate tramite l’applicativo SFINGE 2020:

| N. | ID    | PROTOCOLLO    | DENOMINAZIONE BENEFICIARIO | COSTO PREVISTO TOTALE |
|----|-------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | 10065 | CR/2019/21208 | CREADE DI MARCHESI MASSIMO | 123.828,84            |
| 2  | 10277 | CR/2019/21345 | MICHELE VACCARI            | 110.639,96            |

- che le suddette domande:
  - sono state oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese che ha avuto esito positivo;
  - sono risultate ammissibili anche sotto il profilo del merito, come risulta dai verbali delle relative sedute del nucleo di valutazione, acquisiti agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 30 del bando sopra citato, di dover procedere, con il presente provvedimento:

- all'approvazione dell'Allegato 1 – quale sua parte integrante e sostanziale – contenente l'indicazione dei beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con le proprie Ordinanze nn. 2/2019 e 3/2019;
- alla concessione, a favore dei soggetti compresi nel medesimo Allegato 1, dei contributi indicati a fianco di ciascuno di essi per un totale complessivo pari ad **€ 164.128,16**;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Preso atto, per quanto attiene gli accertamenti antimafia, che:

- il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento ai soggetti interessati dal presente provvedimento, ha richiesto alla Prefettura competente la relativa documentazione ai sensi del Libro II, capi II e III del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- essendo già state acquisite le comunicazioni antimafia liberatorie in corso di validità, o essendo decorsi già 30 giorni dalla trasmissione delle richieste della documentazione antimafia alle competenti Prefetture ed essendo state acquisite le autocertificazioni previste

dagli artt. 88 e art 89 del D.lgs 159/2011, o non essendo richiesto tale controllo ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera d) del d.l.gs. n. 159/2011, è possibile procedere alla concessione delle somme ad essi spettanti a titolo di contributo, fatta salva – nel caso della maturazione del silenzio assenso - la facoltà di revoca della stessa in caso di esito negativo dei controlli antimafia, ai sensi dei commi 1 e 4bis dell'art. 88 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto che, con riferimento ai sopra citati soggetti:

- sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche non sono emerse situazioni irregolari nei confronti dei soggetti stessi;
- sono state acquisite le attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle casse previdenziali di competenza;
- sono state acquisite le dichiarazioni di non iscrizione ad INPS e INAIL nei casi previsti;

Dato altresì atto che i codici unici di progetto (CUP) assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti sono quelli indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Preso atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento ai sopra citati progetti in merito ai quali viene applicato il regime de minimis:

- ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;
- ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici Concessione RNA – COR indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

Ritenuto infine di rimandare:

– alla società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo del punto 10 del dispositivo della propria Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., l’espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all’espletamento dei controlli ispettivi in loco;

– ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti dell’esame della documentazione di rendicontazione;

## DECRETA

1. di **approvare** l’allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – contenente l’indicazione dei beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con l’Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019;

2. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai soggetti indicati nel medesimo Allegato 1, i contributi nella misura indicata a fianco di ciascuna di essi, per una somma complessiva pari ad **€ 164.128,16**, fatta salva la facoltà di revoca degli stessi in caso di esito negativo dei controlli previsti nel bando sopra citato e dall’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che i contributi concessi con il presente provvedimento sono stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione sulla base della pre-istruttoria di merito svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito nel bando approvato con l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che la spesa pari a complessivi **€ 164.128,16** risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.i. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa beneficiari elencati nell'allegato 1 a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;

6. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

7. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento ai sopra citati progetti in merito ai quali viene applicato il regime de minimis:

– ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici Concessione RNA – COR indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
Originale firmato digitalmente



**ALLEGATO 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CON L'ORDINANZA n. 2/2019, MODIFICATA CON LE ORDINANZE nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019**

| progressivo   | ID    | Protocollo domanda | Denominazione mandatario          | Comune sede legale | Provincia sede legale | codice fiscale   | CUP             | Costo ammesso Totale | Presenza delle premialità ai fini dell'incremento di contributo |                   |                   | % di contributo | Plafond de minimis disponibile | Contributo proposto | COR     | DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA   |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------|--|
|               |       |                    |                                   |                    |                       |                  |                 |                      | 10%   |                   |                   |                 |                                |                     |         | ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA ANTIMAFIA |
|               |       |                    |                                   |                    |                       |                  |                 |                      | Rating di legalità  | Impresa femminile | Impresa giovanile |                 |                                |                     |         |  |
| 1             | 10065 | CR/2019/21208      | <b>CREADE DI MARCHESI MASSIMO</b> | Mirandola          | Modena                | MRCMSM65R25F240E | E87B19000430008 | 123.828,84           | No  | No                | No                | 70%             |                                | <b>86.680,19</b>    | 1632604 | si   |
| 2             | 10277 | CR/2019/21345      | <b>MICHELE VACCARI</b>            | Finale Emilia      | Modena                | VCCMHL73L08A965K | E77B19000260008 | 110.639,96           | No  | No                | No                | 70%             |                                | <b>77.447,97</b>    | 1631442 | si   |
| <b>TOTALI</b> |       |                    |                                   |                    |                       |                  |                 | <b>234.468,80</b>    |   |                   |                   |                 |                                | <b>164.128,16</b>   |         |  |